



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 73 /2021

OGGETTO: Liquidazione dell'indennità di udienza spettante ai GOP

Il Presidente

letta la nota 6.9.2021, prot. int. n. 1105, a firma del Funzionario Giudiziario Dott.ssa Teresa Cornelia Giuliani;

rilevato che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28.7.1989, n. 273, <<1. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno. - 1 *bis*. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore>>;

che tale disposizione continua ad applicarsi in via transitoria <<per la liquidazione delle indennità dovute>>, in particolare, <<ai Giudici Onorari di Tribunale ... in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 13.7.2017, n. 116 <<sino al 31 dicembre 2021>> (art. 31, 1° co.), nonché <<nel corso del primo quadriennio successivo>>, salva l'opzione individuale per il passaggio al nuovo sistema remunerativo composto da una indennità annuale fissa e da una indennità di risultato (art. 31, 2° co.);

che, quindi, la maturazione del diritto al compenso giornaliero e la misura dello stesso sono rapportate, *ex lege* e automaticamente, alla durata della prestazione giudiziaria, senza distinguo in base alla materia trattata (penale, civile, lavoro, etc.) e, quanto all'ipotesi di raddoppio, senza che rilevi l'entità del superamento del limite delle cinque ore;

che la disciplina legale non contempla <<un preventivo nulla osta>>;

ritenuto che la rilevazione dei fatti legittimanti non può che avvenire, a cura della Cancelleria, mediante l'acquisizione dei documenti, aventi fede pubblica e, quindi, probanti l'esercizio della giurisdizione (attestazione del Cancelliere – ove presente in udienza – oppure verbali di udienza, ruolo di udienza), formati, in modo rituale e senza violazioni sanzionate a pena di nullità, alla stregua delle modalità operative concretamente consentite dalle dotazioni fornite dall'Amministrazione;

rilevato che tale interpretazione risulta coerente con le previsioni delle Circolari ministeriali concernenti la trattazione cartolare alla stregua della disciplina dell'emergenza Covid-19, in luogo dell'udienza in aula (in particolare, la Circolare

Leutile

4.8.2020, riferita all'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, e la Circolare 28.1.2021, riferita all'art. 221 d.l. n. 34 del 2020), secondo cui – fermo che le giornate destinate alla trattazioni cartolare <<non potranno in ogni caso superare il limite delle udienze tabellarmente previste per il Magistrato Onorario>>: a) <<non rileva il numero delle cause trattate, ma solo il tempo di durata>> della prestazione giudiziaria *pro die*; b) le attività processuali svolte con modalità cartolare sono equiparate a quelle espletate <<nell'ambito di udienze civili in presenza>>; c) <<resta possibile la corresponsione della doppia indennità ... ai>> medesimi <<presupposti e condizioni>> fissati dalla normativa sui compensi;

che, peraltro, le citate Circolari ministeriali, quanto alla <<attestazione della durata dell'udienza cartolare>> e in relazione a questa forma processuale derogatoria, prescrivono, in mancanza di una <<attestazione oraria>> da parte della Cancelleria, la <<necessaria redazione di un verbale a cura dello stesso Magistrato Onorario>>, <<con esclusione dunque dell'autocertificazione da parte del Magistrato Onorario>>;

che, mediante i menzionati riscontri documentali, può procedersi a verifiche successive, finalizzate, ove si manifestino dati incongrui, ad accertare eventuali comportamenti di rilievo penale, erariale e/o disciplinare;

acquisita la relazione 13.9.2021 del Dirigente Amministrativo, Dott. Antonio Toziani, che esprime una lettura della fattispecie ugualmente orientata;

a parziale modifica, in particolare, dei decreti presidenziali 16.12.2013 e 18.5.2016;

DISPONE

che, alla liquidazione dell'indennità di udienza spettante ai GOP, si provveda nelle forme indicate in motivazione.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari, ai Magistrati Professionali e Onorari in organico, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Dirigente Amministrativo, nonchè mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia, 14 settembre 2021

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile